Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 agosto 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1967, n. **717.**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 25 agosto ed il 5 novembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:

Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965;

Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.

Art 3.

All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1° settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

N. 4378

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri è stata raggiunta la seguente intesa:

La validità dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R.S.F.J. ed il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che è stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo Scambio di Note tra la Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.

A titolo di canone per la pesca del suddetto periodo, il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al più tardi entro il 1° giugno 1966.

Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2.

E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al più tardi entro la fine del 1965.

L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il sopraríportato testo dell'intesa raggiunta, dopodichè la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verrà considerato come un Accordo fra i due Governi, che entrerà in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino alla entrata in vigore verrà provvisoriamente applicato a partire dal 1° settembre 1965.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri l'espressione del suo profondo rispetto.

Belgrado, 25 agosto 1965

Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
BELGRADO

(*Traduzione*)

NOTA VERBALE

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota Verbale n. 4378 del 25 agosto 1965 che suona come segue:

« L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri è stata raggiunta la seguente intesa:

La validità dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R. S. F. J. ed il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che è stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.

A titolo di canone per la spesa nel suddetto periodo, il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al più tardi entro il 1° giugno 1966.

Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2.

E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al più tardi entro la fine del 1965.

L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il sopraríportato testo dell'intesa raggiunta, dopodichè la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verrà considerato un Accordo fra i due Governi, che entrerà in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino all'entrata in vigore verrà provvisoriamente applicato a partire dal 1° settembre 1965 ».

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri, su istruzioni del suo Governo, ha l'onore di confermare di essere d'accordo con quanto è stato sopra esposto.

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri coglie anche questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi del suo profondo rispetto.

Belgrado, 25 agosto 1965

All'Ambasciata della Repubblica Italiana. — BELGRADO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque Jugoslave.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato già così felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia permetterà alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 50° del faro di Veli rat e dal rilevamento 50° del punto trigonometrico 149 (Murov-

njak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa dell'isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IV, V):

A	Latit. - 44° 07′ 12″ N	Long. - 14° 46′ 12″ E
B	Latit. - 44° 03′ 10″ N	Long. - 14° 53′ 12″ E
C	Latit. - 43° 58′ 24″ N	Long. - 14° 58′ 48″ E
D	Latit. - 43° 53′ 38″ N	Long. - 15° 03′ 06″ E
E	Latit. - 43° 51′ 00″ N	Long. - 15° 07′ 24″ E
F	Latit. - 43° 46′ 30″ N	Long. - 15° 00′ 00″ E
G	Latit. - 43° 49′ 08″ N	Long. - 14° 55′ 30″ E
H	Latit. - 43° 53′ 54″ N	Long. - 14° 51′ 12″ E
I	Latit. - 43° 58′ 40″ N	Long. - 14° 45′ 36″ E
L	Latit. - 44° 02′ 42″ N	Long. - 14° 38′ 36″ E

b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VI, VII):

A	Latit. - 43° 10′ 53″ N	Long. - 15° 39′ 10″ E
B	Latit. - 43° 11′ 18″ N	Long. - 15° 43′ 00″ E
C	Latit. - 43° 03′ 18″ N	Long. - 15° 43′ 00″ E
D	Latit. - 42° 59′ 18″ N	Long. - 15° 43′ 00″ E
E	Latit. - 42° 51′ 14″ N	Long. - 15° 43′ 00″ E
F	Latit. - 42° 55′ 52″ N	Long. - 15° 31′ 30″ E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Scoglio Kamik . . . . Latit. - 43° 01′ 18″ N
Long. - 15° 43′ 00″ E

P) Isola Jabuka (centro) . . Latit. - 43° 05′ 27″ N
Long. - 15° 27′ 42″ E

c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VII, VIII):

A	Latit. - 42° 33′ 17″ N	Long. - 16° 18′ 30″ E
B	Latit. - 42° 32′ 15″ N	Long. - 16° 23′ 45″ E
C	Latit. - 42° 13′ 52″ N	Long. - 16° 11′ 48″ E
D	Latit. - 42° 12′ 52″ N	Long. - 16° 17′ 03″ E
E	Latit. - 42° 26′ 30″ N	Long. - 16° 16′ 10″ E
F	Latit. - 42° 25′ 28″ N	Long. - 16° 21′ 24″ E
G	Latit. - 42° 20′ 45″ N	Long. - 16° 14′ 09″ E
H	Latit. - 42° 19′ 42″ N	Long. - 16° 19′ 24″ E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Capo estremo Ovest di Palagruza . . . . Latit. - 42° 23′ 36″ N
Long. - 16° 15′ 09″ E

P) Scoglio di Galijula . . . Latit. - 42° 22′ 36″ N
Long. - 16° 20′ 27″ E

d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 26° del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26° del faro di Punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IX, X):

A	Latit. - 42° 10′ 24″ N	Long. - 18° 52′ 52″ E
B	Latit. - 42° 00′ 12″ N	Long. - 19° 05′ 18″ E
C	Latit. - 41° 56′ 57″ N	Long. - 19° 05′ 04″ E

D { Latit. - 41° 54′ 24″ N
Long. - 19° 07′ 25″ E }

E { Latit. - 41° 48′ 02″ N
Long. - 19° 03′ 20″ E }

F { Latit. - 41° 52′ 48″ N
Long. - 18° 57′ 18″ E }

G { Latit. - 41° 58′ 00″ N
Long. - 18° 55′ 48″ E }

H { Latit. - 42° 04′ 12″ N
Long. - 18° 48′ 38″ E }

Articolo 2

Nella zona dell'isola Dugi Otok possono pescare 45 navi da pesca italiane; nella zona delle isole Jabuka-Kamik 60 navi; nella zona delle isole Palagruza-Galijula 75 navi; nella zona di Bar 15 navi.

Fermo restando che il numero complessivo fissato ai sensi del comma precedente non può superare le 195 navi, la Parte italiana può, in occasione dell'invio di autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, effettuare una diversa ripartizione delle navi, a condizione che il numero delle navi fissato non sia aumentato o diminuito in ogni singola zona di più di dieci unità.

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone indicate nel primo capoverso del presente articolo, debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In ogni caso tali navi non debbono avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.

Articolo 3

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominate: « le navi da pesca italiane ») possono pescare per il periodo della validità di questo Accordo:

a) nelle zone indicate ai paragrafi *a*), *c*), *d*), dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre;

b) nella zona indicata al paragrafo *b*) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 4

Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano - Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sarà redatta conformemente al modello allegato I di questo Accordo, di cui fa parte integrante.

La nave da pesca italiana può ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione speciale, la cui durata, di regola, non sarà inferiore a 4 mesi. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validità di questo Accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valevole a partire dal giorno in cui le competenti Autorità jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Articolo 5

Il Governo della Repubblica Italiana farà pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste da questo Accordo.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica Italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali munite del suo visto. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indicherà anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che possono quindi essere sostituite.

Se il visto è stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potrà essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.

Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verrà apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza Diplomatica jugoslava a Roma.

Articolo 6

In occasione dell'entrata nella zona consentita, le navi da pesca italiane alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa delle dimensioni di 100 x 75 cm., avente al centro un cerchio bianco del diametro di 45 cm., e non dovranno ammainarla fino all'uscita dalla zona stessa.

Di notte, oltre ai fanali previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare, le navi da pesca italiane metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, al di sopra dei fanali bianco e verde, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

Articolo 7

Le navi da pesca italiane non debbono avere altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.

Articolo 8

Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale è segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.

Articolo 9

Le navi da pesca italiane si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.

Articolo 10

Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessità (« détresse »), di rifugiarsi nei porti seguenti: Solišćica, Rogoznica, Komiža, Velaluka e Bar.

In occasione di ogni entrata in uno di questi porti e, all'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno alle autorità competenti.

Le navi di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Il comandante della nave sigillerà i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza della nave dal porto, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dalle autorità doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dal competente organo amministrativo del comune.

Le navi da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verrà passata la corda. L'involto sarà poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.

Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorità doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il competente organo amministrativo del comune, il comandante della nave può portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.

La nave da pesca italiana che si è rifugiata in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascerà il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui è stata costretta a rifugiarsi nel porto.

Appena cessata la causa per cui la nave si è rifugiata nel porto, il comandante della nave stessa dovrà chiedere il rilascio del permesso di lasciare il porto alle competenti autorità portuali le quali decideranno in base alla loro valutazione. D'altra parte se le autorità portuali ritengono che la causa per cui la nave si è rifugiata sia cessata e che essa lasci il porto mentre il comandante della nave italiana ritiene invece che la causa ancora sussista, egli è autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in lingua italiana. Se le autorità portuali mantengono la loro decisione, la nave da pesca italiana è tenuta a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Se diverse navi da pesca italiane si sono rifugiate nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, esse lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di poter prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrate nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.

Articolo 11

Le competenti autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.

In caso di contestazione se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle autorità competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, al presente Accordo, avendo presente anche le disposizioni dei capoversi seguenti.

Nel caso della cattura della nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilerà sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indicherà nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave è stata catturata e, se la nave è fuggita, egli indicherà anche la posizione in cui la nave catturata pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilità, come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 8 del presente Accordo.

Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel verbale, può apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.

Il comandante della nave jugoslava consegnerà al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sarà compilato il verbale stesso.

Articolo 12

Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 13

Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

In caso di recidiva, le competenti autorità jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica Italiana può sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.

Le autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso il più presto possibile alle competenti autorità italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le pene inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Articolo 14

In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

A { Latit. - 45° 35′ 42″ N
Long. - 13° 23′ 25″ E

B { Latit. - 45° 40′ 20″ N
Long. - 13° 35′ 17″ E

C { Latit. - 45° 37' 16" N
Long. - 13° 37' 50" E

D { Latit. - 45° 32' 37" N
Long. - 13° 26' 03" E

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata negli allegati II, III, XI, XII di questo Accordo.

Articolo 15

In caso di grave violazione di questo Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo immediatamente.

Articolo 16

Come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'art. 1 di questo Accordo, il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una somma complessiva di L. 600 milioni per ogni anno di validità di questo Accordo.

La somma di cui al capoverso precedente sarà pagata in due rate uguali di cui la prima al più tardi il 15 gennaio, e la seconda al più tardi il 15 luglio di ogni anno della validità dell'Accordo.

Il Governo della Repubblica Italiana verserà le suddette somme nei termini suindicati sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia « conto estero in lire multilaterali » presso la Banca d'Italia Roma in favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 17

Questo Accordo entrerà in vigore allorquando le due Parti contraenti lo avranno ratificato in conformità con le rispettive legislazioni e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1968.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.

Il giorno d'inizio dell'applicazione di questo Accordo è stabilito con la lettera n. 1 facente parte integrante di esso.

FATTO a Belgrado, il 5 novembre 1965 in due originali in lingua italiana e serbo-croata facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
LUCIOLLI

Per il Governo
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
PERIŠIČ

Lettera n. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

in relazione all'articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1° gennaio 1966.

In conseguenza, l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validità è stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sarà applicato fino al 31 dicembre 1965, anzichè fino al 28 febbraio 1966 come precedentemente stabilito.

In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965 nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI

Lettera n. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« In relazione all'articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1° gennaio 1966.

In conseguenza l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validità è stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sarà applicato fino al 31 dicembre 1965, anzichè fino al 28 febbraio 1966, come precedentemente stabilito.

In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERIŠIČ

Lettera n. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'articolo 10

della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERIŠIČ

Lettera n. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'Accordo, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna, sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare ».

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI

Lettera n. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniere attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonchè sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.

Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella prevista nei comma 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi da pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERIŠIČ

Lettera n. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniere attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonchè sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.

Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella prevista nei comma 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi de pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI

Lettera n. 4

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, è stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.

In relazione a quanto precede, ha l'onore di portare a Sua conoscenza, che da parte jugoslava si consentirà, per la durata della validità dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin. In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1° marzo-31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, inbarcherà due cittadini iugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal presidente dell'Assemblea comunale competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane, si presenteranno al competente Organo amministrativo del Comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di Tar o Medulin, il comandante della nave riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente Organo comunale per le località di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERIŠIČ

Lettera n. 4

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, è stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.

In relazione a quanto precede, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, che da parte jugoslava si consentirà per la durata della validità dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin. In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1° marzo-31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, imbarcherà due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal presidente dell'Assemblea comunale competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane, si presenteranno al competente Organo amministrativo del Comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di Tar o Medulin, il comandante della nave riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente Organo comunale per le località di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI

Lettera n. 5

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI

Lettera n. 5

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERIŠIČ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **718**.

Approvazione della delibera del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro relativa alle misure dei contributi di cui all'art. 23, lett. c) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro;

Vista la delibera del 26 ottobre 1965, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, confermando la delibera precedentemente adottata al riguardo dalla Commissione centrale dei consulenti del lavoro, di cui all'art. 26 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ha stabilito, su proposta dei Consigli provinciali degli albi la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 23, lett. *c*), della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la delibera del 4 gennaio 1967, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sostituito la precedente delibera del 26 ottobre 1965, adeguandola al rilievo formulato dal Consiglio di Stato nel parere espresso al riguardo nella Adunanza generale del 24 novembre 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Si approva la delibera del 4 gennaio 1967, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha stabilito la misura del contributo posto a carico dei consulenti del lavoro per la iscrizione all'albo provinciale, di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti e della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, nonchè la misura dei contributi da versare all'albo provinciale per il rilascio dei certificati o attestazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 128. — GRECO

CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Estratto del verbale di riunione del Consiglio nazionale del 4 gennaio 1967

(*Omissis*).

Il Consiglio nazionale dell'Albo dei consulenti del lavoro riunito in Roma il 4 gennaio 1967:

Visto l'art. 23, lettera *c*), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro;

Vista la deliberazione del 26 ottobre 1965, con la quale è stata determinata la misura dei contributi di cui all'art. 14, lettera *i*), ed all'art. 23, lettera *c*), della citata legge n. 1081;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 24 novembre 1966, concernente la deliberazione del 26 ottobre 1965, con il quale sono stati formulati rilievi circa la particolare destinazione di parte dei fondi per il funzionamento del Consiglio nazionale;

Considerata l'opportunità di adeguare la deliberazione del 26 ottobre 1965 ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato;

Delibera:

a) a parziale modifica di quanto stabilito dalla deliberazione del 26 ottobre 1965, la quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Albo dei consulenti del lavoro è ridotta da L. 7.000 a L. 5.000 per gli Albi di residenza e da L. 3.500 a L. 2.500 per gli Albi di non residenza;

b) in conseguenza di quanto deliberato sub lettera *a*), la misura dei contributi di cui all'art. 14, lettera *i*), e all'art. 23, lettera *c*), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, resta stabilita come segue:

1) contributo per l'iscrizione all'Albo provinciale L. 10.000

2) contributo annuo per il funzionamento dell'Albo provinciale » 13.000

3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro » 5.000

4) contributo per il rilascio dei certificati ed attestazioni » 500

Per quanto concerne i consulenti del lavoro, i quali, per essere in possesso di autorizzazione valevole per più Province devono chiedere l'iscrizione in più Albi provinciali, la quota intera dei suddetti contributi deve essere versata solo all'Albo di residenza o, in mancanza, a quello dove il consulente dichiara di svolgere la principale attività, mentre agli altri Albi nei quali si chiede la iscrizione, verrà versata la metà dei suddetti contributi e precisamente:

1) contributo per l'iscrizione all'Albo provinciale L. 5.000

2) contributo annuo per il funzionamento del Consiglio provinciale » 6.500

3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale consulenti del lavoro » 2.500

(*Omissis*).

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il presidente: Cesare ORSINI

Il segretario: Paolo MARCECA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **719**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di:

26) Lingua e letteratura portoghese.

Art. 106. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: « Istituzioni di matematiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **720**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Storia contemporanea ».

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Storia contemporanea ».

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di « Storia contemporanea ».

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia toracica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **721.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 102. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di papirologia;
Istituto di storia e antichità greche e romane.

Art. 190. — Nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria meccanica i gruppi di materie a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

C) *Gruppi di materie a scelta*:

1) *Macchine a fluido*:
1) Progetti di macchine;
2) Termotecnica applicata;
3) Macchine marine;
4) Reattori nucleari.

2) *Meccanica generale*:
1) Macchine di sollevamento e trasporto;
2) Complementi di costruzioni di macchine;
3) Impianti tecnologici;
4) Teoria e tecnica delle vibrazioni.

3) *Regolazioni*:
1) Complementi di matematica;
2) Servomeccanismi ed automazione;
3) Applicazioni di elettronica;
4) Teoria e tecnica delle vibrazioni.

4) *Trasporti*:
1) Motori per aeromobili;
2) Macchine marine;
3) Macchine di sollevamento e trasporto;
4) Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 193. — Nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica i primi due gruppi di materie a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

I. - *Indirizzo navale*:
1) Navi speciali;
2) Automazione delle navi.

II. - *Indirizzo meccanico*:
1) Apparecchiature e strumenti di bordo;
2) Automazione delle navi.

Art. 219. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura sono aggiunti quelli di:

4) Consolidamento e adattamento degli edifici;
5) Pianificazione territoriale urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **722.**

Modifica all'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260 e del 12 dicembre 1966, n. 1255;

Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 20 ottobre 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.500.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 723.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: « Linguistica generale » e « Dialettologia italiana ».

Art. 89. — L'insegnamento complementare di Geologia dell'Appennino del corso di laurea in Scienze geologiche è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: « Geologia regionale ».

Art. 103. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: « Istituzioni di matematiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 724.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell' Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato coi i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto tributario ».

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Lingua e letteratura copta ».

Art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di magistero è modificato nel senso che l'Istituto di materie letterarie è soppresso e al suo posto vengono aggiunti i seguenti:

Istituto di lettere classiche;
Istituto di lettere moderne;
Istituto di Storia dell'arte.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Sociologia ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Lingua polacca ».

Art. 51, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che « L' Istituto di Geologia » muta denominazione in quello di « Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia fisica ».

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo didattico — sono aggiunti ai seguenti gruppi quelli di:

1° *gruppo*:
7) Fisica terrestre;
8) Relatività;
9) Meccanica statistica;
10) Fisica matematica.

2° *gruppo*:
10) Fisica matematica;
11) Onde elettromagnetiche;
12) Meccanica superiore.

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Micropaleontologia ».

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Istochimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **725**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria, in Settimo Torinese (Torino).

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 13 marzo 1965, integrato con due dichiarazioni entrambe dell'8 agosto 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria, in rione Borgo Nuovo di Settimo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **726**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Isola del Piano (Pesaro e Urbino).

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Isola del Piano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lugana » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lugana », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Lugana » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1966, n. 272;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati ai pareri ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lugana » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Lugana », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,

con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Al vino « Lugana » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si trova già confezionato, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 388

Disciplinare di produzione del vino « Lugana »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lugana » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La zona di produzione del vino « Lugana » è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni è delimitata da una linea che partendo da i Cappuccini, ad ovest di Peschiera del Garda, procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il limite segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega a ovest per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C. Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite precede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de il Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Moie, C. Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km. 267.

Art. 3.

Il vino « Lugana » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Trebbiano di Lugana » (Veronese). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a frutto bianco proveniente da altri vitigni con esclusione dei moscati e delle malvasie, per un massimo del 10% del totale.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lugana » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa-calcarea.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lugana » non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata — purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2, secondo gli usi locali, leali e costanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle provincie di Brescia e Verona. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lugana » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Art. 5.

Il vino « Lugana », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: bianco pagliarino o verdolino, con tendenza al giallo leggermente dorato con l'invecchiamento;
— odore: delicato, gradevole, caratteristico;
— sapore: fresco, morbido, armonico, particolarmente delicato;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
— acidità totale: da 5 a 7 per mille;
— estratto secco netto: da 17 a 25 per mille;
— ceneri: da 1,70 a 2,50 per mille.

Art. 6.

Alla denominazione di origine controllata « Lugana » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 7.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Lugana », vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, commercio e artigianato
ANDREOTTI

(8784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso Conero » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rosso Conero », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso Conero » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1966, numero 322;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso Conero » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Rosso Conero » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso Conero » in cui il « Montepulciano » sia presente in un minimo del 60 % del totale delle viti, purchè le viti di vitigni diversi dal « Montepulciano » e dal « Sangiovese » non superino il 10 % del totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Al vino « Rosso Conero » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di diciotto mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 387

Disciplinare di produzione del vino « Rosso Conero »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Conero » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Rosso Conero » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano, prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese, purchè in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rosso Conero » comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte di quello dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona-Pescara km. 223,773; strada Case Romani sino alla Casa cantoniera del km. 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; Statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della Scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna): dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al confine di Offagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso Conero » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica e forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rosso Conero » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei Comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle località denominate « Barcaglione » e « Guastuglia » del comune di Falconara Marittima.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' raccomandata la pratica enologica detta « governo all'uso toscano » che deve essere effettuata entro il 31 dicembre.

Per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato, purchè preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione « Rosso Conero ».

Art. 6.

Il vino « Rosso Conero », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: rosso rubino;
— odore: gradevole, vinoso;
— sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
— acidità totale: dal 6 all'8 per mille;
— estratto secco netto: da 22 a 27 gr. per litro.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso Conero » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Rosso Conero » può figurare la indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rosso Conero » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(8785)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 10 Ind. e comm., foglio n. 220), con il quale sono stati nominati i membri della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che il dott. Alberto Conti Moretti, trasferitosi all'estero, ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nominato con il sopracitato decreto interministeriale 5 maggio 1965;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il rag. Franco Torelli di Roma per sostituire il dott. Alberto Conti Moretti quale componente della precitata Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il rag. Franco Torelli è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del dott. Alberto Conti Moretti, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967.

Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 27

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Modificazioni ed aggiunte alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, con il quale sono state rese applicabili le note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visto il « corrigendum n. 24 » al testo francese delle note esplicative, concernente le modificazioni proposte dal Comitato della nomenclatura ed adottate dal Consiglio di cooperazione doganale;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1967, si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana raccolte nella Tabella il cui originale, vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

(8791)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1967.

Conferma alla S.p.A. « Freddindustria Magazzini Generali », con sede in Roma, delle autorizzazioni già concesse alla « Società Industria del Freddo - S.r.l. » per l'esercizio di un Magazzino generale in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1951, con il quale la « Società Industria del Freddo S.r.l. » fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Novi Ligure, via Monterosa n. 6, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1954 e 9 dicembre 1957, con i quali la predetta Società fu successivamente autorizzata ad ampliare il Magazzino generale;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1964, con il quale la Società è stata autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale anche le merci estere;

Considerato che detta Società si è trasformata in Società per azioni, assumendo la denominazione « Freddindustria Magazzini Generali S.p.A. » ed ha trasferito la propria sede legale da Novi Ligure a Roma, via dei Banchi Vecchi n. 58;

Vista l'istanza con la quale la « Freddindustria Magazzini Generali S.p.A. » chiede che, in conseguenza dell'avvenuta trasformazione, siano confermate le autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati;

Decreta:

Le autorizzazioni per l'esercizio, in Novi Ligure, di un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, già concesse alla « Società Industria del Freddo S.r.l. » con i decreti ministeriali citati nelle premesse sono confermate alla « Freddindustria Magazzini Generali S.p.A. », con sede in Roma, via dei Banchi Vecchi n. 58.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1967.

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(8349)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni »;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1956, 10 gennaio 1957, 31 marzo 1958, 26 luglio 1958, 1° agosto 1959, 6 febbraio 1960, 14 luglio 1960, 9 febbraio 1961, 2 marzo 1962, 28 dicembre 1962 e 13 febbraio 1965, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale, all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il Comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere le suddette richieste, le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164, indicati nelle allegate tabelle *A* e *B* non si applicano fino al 31 dicembre 1968 per le attività produttive e per i settori industriali a fianco di ciascuno di essi indicato, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alle tabelle medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

TABELLA *A*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »	Attività produttiva o settore industriale	Misure sostitutive di sicurezza
1	188 Piani di scorrimento delle gru a ponte	Tutte le attività produttive	*a*) Sistema di blocco che impedisca il movimento della gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento; *b*) effettuazione a terra del cambio turno dei gruisti
2	192 Divieto della discesa libera dei carichi	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di elevatori azionati da motore termico	Verifiche settimanali del freno e verifiche mensili del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
3	220 Primo comma Difesa dei piani inclinati	Tutte le attività produttive	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA *B*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»	Attività produttiva o settore industriale	Misure sostitutive di sicurezza
1	34 Nome o marchio del fabbricante sulle aste e sui tubi	Settore costruzioni	—
2	35, terzo comma Area minima della base metallica	Settore costruzioni	Impiego di un elemento di ripartizione del carico fra le basi ed i ripiani di appoggio mediante piastra metallica o altro materiale idoneo, la cui area complessiva non può essere inferiore a quella fissata dall'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(8805)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Norme per l'assunzione di insegnanti forniti di particolari requisiti nei ruoli delle scuole statali di istruzione secondaria, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, industriale e marinaro nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, con il quale sono stati determinati i contingenti di cattedre e posti degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica da conferire ai sensi del citato titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 30 settembre 1966, con i quali, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione VI, numeri 177, 178 e 186 del 30 novembre 1965, sono stati determinati i contingenti di cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario e di cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano nelle scuole secondarie di avviamento professionale da conferire ai sensi del ripetuto titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Considerato che sono state conferite agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie approvate con il citato decreto ministeriale 1° luglio 1966, ottantasette cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario e novantaquattro cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano, e che, pertanto, si deve provvedere al conferimento delle cattedre rimaste disponibili e di quelle ulteriormente reperite col decreto ministeriale 30 settembre 1966;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961 n. 831, erano, altresì, disponibili ventitre cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e che si deve provvedere al conferimento di tali cattedre, analogamente a quanto viene disposto per quelle di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario e del tipo industriale artigiano;

Visto l'art. 23 del regolamento per i concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1965, con il quale sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previste dal primo comma dell'articolo unico della citata legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Vista la legge 16 febbraio 1965, n. 98;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193;

Decreta:

Art. 1.

Saranno conferite, in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, e secondo le norme del presente decreto, le seguenti cattedre:

Tabelle di concorso	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero delle cattedre da conferire
4 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale	111
5 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano nelle scuole secondarie di avviamento professionale	253
7 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole secondarie di avviamento professionale	23

Art. 2.

L'assunzione in ruolo per le cattedre di cui al precedente articolo può essere richiesta:

1) dagli insegnanti non di ruolo e di ruolo speciale transitorio in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, dal personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione, dagli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali e dagli assistenti universitari che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » o, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente previo parere conforme della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2) dagli insegnanti di ruolo ordinario degli istituti statali di istruzione secondaria che nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente »;

3) dagli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ai sensi della legge 3 agosto 1957, numero 744, e successive modificazioni e siano tuttora non di ruolo, ovvero abbiano ottenuto il collocamento nel ruolo ordinario o nel ruolo speciale transitorio in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, per cattedre di materie tecniche del tipo agrario, o del tipo industriale artigiano o del tipo marinaro nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Gli insegnanti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 devono, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 luglio 1961, numero 831, aver riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre per titoli ed esami o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 relativamente alla cattedra cui aspirano. Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali è sufficiente, in luogo dei titoli suddetti, l'abilitazione comunque conseguita.

Possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che abbiano

conseguito l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, qualora il titolo si riferisca a più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano. Per gli ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali è sufficiente l'abilitazione comunque conseguita.

Gli insegnanti di cui al precedente n. 3 devono, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, possedere l'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui aspirano, ovvero l'abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o di scuola tecnica costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Tutti gli aspiranti alle cattedre di direzione con insegnamento indicate nel precedente art. 1 devono, inoltre, essere forniti di una delle seguenti lauree:

a) per la cattedra di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario: laurea in scienze agrarie, laurea in scienze forestali, laurea in zooiatria conseguita dopo il diploma di un corso superiore di scuola pratica o speciale di agricoltura, laurea in medicina veterinaria;

b) per la cattedra di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano: laurea in ingegneria, laurea in discipline nautiche conseguita dopo il diploma di perito industriale, diploma di architetto rilasciato dalle scuole di applicazione per gli ingegneri e dai politecnici;

c) per la cattedra di direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro: laurea in discipline nautiche, laurea in ingegneria navale e meccanica, titoli equiparati ai sensi del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

La laurea, a norma dell'art. 23, primo comma, del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, deve risultare conseguita da almeno cinque anni con riferimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande stabilita all'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui al precedente articolo devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, del testo unico citato);

d) coloro che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.

Non possono inoltre aspirare all'assunzione in ruolo gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria che:

a) siano stati radiati dall albo professionale ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

b) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6) dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160;

c) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5) del richiamato art. 16, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5 non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

d) siano decaduti dalla stabilità nell'incarico ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1957, n. 744.

Art. 4.

Ai fini dell'assunzione in ruolo gli aspiranti devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, domanda redatta in carta da bollo da L. 400 nella quale, oltre alla indicazione del nome, del cognome, della qualifica (professore di ruolo, di ruolo speciale transitorio, stabile, non di ruolo, insegnante elementare di ruolo, funzionario della carriera direttiva degli istituti di educazione, assistente universitario) e della cattedra richiesta, devono dichiarare a pena di nullità della domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali. In caso positivo dichiareranno le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'Università o Istituto universitario che lo ha rilasciato;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 3;

h) la eventuale qualifica di ex combattente o assimilato o di perseguitato politico o razziale;

i) il recapito preciso, con l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito dichiarato in occasione di comunicazioni.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato attestante l'idoneità, la votazione di almeno sette decimi o l'abilitazione, a seconda che l'assunzione in ruolo venga richiesta nei casi previsti al precedente art. 2 in base al possesso di uno di tali titoli. Tale certificato, che può essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del pun-

teggio complessivo riportato, eccezion fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo. Gli aspiranti che non siano forniti del certificato di idoneità, di votazione o di abilitazione potranno farne richiesta, entro il termine indicato al successivo art. 5, con separata istanza in carta da bollo indirizzata allo Ufficio concorsi scuole medie, chiedendone altresì la trasmissione all'Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati. A detta istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di assunzione in ruolo, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (non per atti amministrativi) da L. 400 quanti sono i certificati richiesti, nonchè, ove occorra, la ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria;

b) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale; in caso di smarrimento o distruzione del diploma, deve essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti; ove il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere esibito un certificato attestante il conseguimento del titolo;

c) da parte degli aspiranti indicati al primo comma — numeri 1 e 2 — del precedente art. 2 lo stato di servizio, se si tratti di personale di ruolo, o i certificati comprovanti il servizio minimo richiesto, relativo agli anni scolastici 1959-60 o 1960-61; tali documenti dovranno attestare la qualifica ottenuta dall'insegnante per ciascun anno di servizio;

d) da parte degli aspiranti indicati al primo comma — n. 3 — del precedente art. 2 un certificato in carta legale, rilasciato dal competente provveditore agli studi, attestante l'iscrizione nell'elenco degli insegnanti non di ruolo dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni.

Inoltre gli aspiranti devono presentare i certificati di tutti i servizi prestati, ove intendano farli valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Detti certificati, come pure quelli indicati alla lettera *c*) del precedente comma, devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo, di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'Istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che già godevano la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale; se si tratti di scuole pareggiate o legalmente riconosciute funzionanti in Provincia diversa da quella di Roma, la firma del capo d'Istituto deve essere legalizzata dal competente provveditore agli studi. La valutazione del servizio è condizionata a tutte le suddette precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

Gli insegnanti di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2 che, essendo forniti di abilitazione comunque conseguita, chiedano di essere ammessi a godere dei benefici previsti dal presente decreto perchè ex combattenti o assimilati o perseguitati politici o razziali, devono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, i combattenti e reduci altoatesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I sottufficiali e militari di truppa possono presentare, in luogo della dichiarazione integrativa, il foglio matricolare, ai sensi della circolare del Ministero della Difesa-Esercito n. 1615/DM/104/Om. del 5 ottobre 1964;

4) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle

forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi, in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

5) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nel precedente n. 4) nonchè le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto dèl Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

8) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

9) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo devono dimostrare tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; coloro che abbiano comunque subìto persecuzioni per motivi politici o razziali devono documentare la persecuzione subita. Gli insegnanti di ruolo nominati per effetto di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali sono tenuti soltanto a documentare di aver conseguito la nomina ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

10) i reduci dalla deportazione e dall'internamento ad opera del nemico devono presentare apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 5.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di 45 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo e documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

I documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Gli aspiranti che in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, abbiano richiesto l'assunzione nel ruolo ordinario o il collocamento nel ruolo speciale transitorio rispettivamente per cattedre o posti di materie tecniche del tipo agrario, di materie tecniche del tipo industriale artigiano e di materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e che risultino inclusi nelle relative graduatorie pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 8 - supplemento ordinario parte 2ª del 25 febbraio 1965, n. 42 - supplemento ordinario parte 2ª del 21 ottobre 1965 e n. 28-29 - supplemento straordinario parte 2ª del 13-20 luglio 1967, possono limitarsi a presentare, con la domanda di cui al precedente art. 4, i certificati dei servizi successivi all'anno scolastico 1961-62 e i titoli di studio e di abilitazione eventualmente conseguiti dopo il 1° ottobre 1961, facendo riferimento, per quanto concerne tutti gli altri documenti, a quelli già precedentemente esibiti.

Art. 6.

Per il conferimento delle cattedre indicate al precedente articolo 1 saranno compilate, distintamente per la direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, per la direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano e per la direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro, le seguenti graduatorie da utilizzare in ordine successivo:

A - Graduatoria degli aspiranti di cui al primo comma - numeri 1 e 2 - del precedente art. 2 che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per titoli ed esami relativo alla cattedra richiesta;

B - Graduatoria degli aspiranti di cui al primo comma - numeri 1 e 2 - del precedente art. 2 che per la cattedra richiesta siano forniti della votazione di almeno sette decimi conseguita in un concorso a cattedre per titoli ed esami o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, o dell'abilitazione comunque conseguita se si tratti di ex combattenti e assimilati e perseguitati politici o razziali;

C - Graduatoria degli aspiranti di cui al primo comma - numeri 1 e 2 - del precedente art. 2, che abbiano

riportato l'idoneità o la votazione di almeno sette decimi in un concorso per titoli ed esami o in un esame di Stato indetto anteriormente al 28 ottobre 1957 per cattedre degli istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta, ovvero, se si tratti di ex combattenti e assimilati e di perseguitati politici o razziali, che siano forniti di abilitazione comunque conseguita per cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore parimenti costituita da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta;

D - Graduatoria degli aspiranti di cui al primo comma, n. 3, del precedente art. 2 che siano stati dichiarati stabili e che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento valida per la cattedra cui aspirano, ovvero di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o di scuola tecnica costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Gli aspiranti compresi nella graduatoria di cui alla lettera *C* avranno titolo alla nomina, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, esclusivamente per le cattedre determinate dall'art. 1 del presente decreto e non assegnate agli aspiranti compresi nelle graduatorie di cui alle precedenti lettere *A* e *B*.

Gli aspiranti compresi nella graduatoria di cui alla lettera *D* avranno titolo alla nomina, ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge 28 luglio 1961, n. 831, esclusivamente per le cattedre determinate dall'art. 1 del presente decreto e non assegnate agli aspiranti compresi nelle graduatorie di cui alle precedenti lettere *A*, *B* e *C*.

Art. 7.

La collocazione nelle graduatorie distinte con le lettere *A*, *B* e *D* nel precedente articolo è determinata, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, dal punteggio ridotto in centesimi del titolo in base al quale viene richiesta la assunzione in ruolo, aumentato di un punto per ogni anno di servizio prestato nella scuola in cattedra corrispondente a quella richiesta, e di mezzo punto per ogni anno di servizio prestato in cattedra diversa o in diverso posto di insegnamento. Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età dell'aspirante.

La collocazione nella graduatoria distinta con la lettera *C*, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è determinata, in ordine decrescente dal numero delle materie cui si riferisce il titolo posseduto che coincidono con quelle costituenti la cattedra richiesta; a parità di materie coincidenti l'inclusione in graduatoria ha luogo in base al punteggio, ridotto in centesimi, del titolo che l'aspirante fa valere per l'assunzione in ruolo. Nei casi di parità di punteggio la precedenza è determinata, secondo il disposto dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati ed invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
12-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
15-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
17) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
17-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per la documentazione dell'appartenenza ad una delle suddette categorie valgono, oltre alle norme riportate all'art. 4, ottavo comma, del presente decreto, i seguenti criteri:

a) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

b) i mutilati, gli invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; i militari mutilati ed invalidi contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, che non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e che non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo e di sevizie devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una

dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio devono esibire un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

g) i mutilati e gli invalidi civili devono esibire il certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) i mutilati e invalidi civili del lavoro e gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro devono esibire il certificato su carta da bollo rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, a norma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

i) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro e le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono esibire o il certificato di cui al numero precedente rilasciato a nome del mutilato od invalido oppure un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati in posizione utile per la nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dalla assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non obbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui a numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonché l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Gli aspiranti che già appartengano ai ruoli ordinari o ai ruoli speciali transitori potranno, in luogo dei predetti documenti, presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal competente capo d'Istituto, dal quale risulti la loro permanenza in servizio di ruolo.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro il termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 9.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai fini del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo, dichiarando di rinunziare alla assunzione in ruolo o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle norme degli articoli 11, 12, 16, 17 e 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e all'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, numero 1105.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1967
Registro n. 66 *Pubblica istruzione, foglio n.* 129

(8714)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Idroelettrica d'Ospitale - Società a responsabilità limitata », con sede in Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al

coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti e dimprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687949 del 12 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della Società « Idroelettrica d'Ospitale - Società a responsabilità limitata », con sede in Modena, via Nicoli n. 16;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Modena, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Idroelettrica d'Ospitale - Società a responsabilità limitata », con sede in Modena, via Nicoli n. 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Idroelettrica d'Ospitale - Società a responsabilità limitata », con sede in Modena, via Nicoli n. 16, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società « Idroelettrica d'Ospitale - Società a responsabilità limitata », con sede in Modena, via Nicoli n. 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Castel Sant'Elia (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1963, con la quale il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che la Giunta comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo) con provvedimento n. 10 in data 8 febbraio 1967 — ratificato dal Consiglio comunale con atto n. 27 in data 3 maggio 1967, divenuto esecutivo per decorrenza di termini — ha deliberato di rinunciare alla predetta domanda di concessione;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Castel Sant'Elia (Viterbo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Viterbo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Viterbo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « C.E.S.E. » Centrale Elettrica Sant'Elia, con sede in Tramonti (Salerno).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686874 del 21 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « C.E.S.E. » Centrale Elettrica Sant'Elia - dott. rag. Antonio del Pizzo, con sede in Tramonti (Salerno);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Salerno, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « C.E.S.E. » Centrale Elettrica Sant'Elia - dott. rag. Antonio del Pizzo, con sede in Tramonti (Salerno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « C.E.S.E. » Centrale Elettrica Sant'Elia - dott. rag. Antonio del Pizzo, con sede in Tramonti (Salerno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « C.E.S.E. » Centrale Elettrica Sant'Elia - dott. rag. Antonio del Pizzo, con sede in Tramonti (Salerno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Italiana Costruzioni Edilizie » - C.I.C.E., con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1967, il dott. Luigi Mozzi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Italiana Costruzioni Edilizie » - C.I.C.E., in sostituzione del dott. Renzo Mariani, deceduto.

(8806)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Mezzogiorno, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1967, la società cooperativa edilizia Mezzogiorno, con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 22 novembre 1963, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Montuori Vincenzo.

(8559)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Viterbo

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1967, n. 718, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Viterbo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 338, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 gennaio 1965 dalla prof.ssa Franchini Rigolli Luisa contro la decisione 18 dicembre 1964, n. 11723, della Commissione provinciale dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Piacenza.

(8557)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° marzo 1967 al 31 marzo 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° MARZO 1967 AL 25 MARZO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Cina Continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 26 MARZO 1967 AL 27 MARZO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04 05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Repubblica Popolare Cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 28 MARZO 1967 AL 31 MARZO 1967

ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma, se originarie da Ungheria e Romania. Per importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Repubblica Popolare Cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

(5634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 21 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,75	623,15	623,25	623,15	623,14	—	623,17	623,15	623,65	623,15
$ Can.	579,22	579,15	579,50	579,30	579,50	—	579,50	579,30	579,20	579,10
Fr. Sv.	143,93	143,66	143,58	143,66	143,70	—	143,665	143,66	143,94	143,69
Kr. D.	89,82	89,76	89,70	89,7650	89,80	—	89,755	89,7650	89,82	89,78
Kr. N.	87,22	87,14	87,20	87,14	87,15	—	87,14	87,14	87,22	87,15
Kr. Sv.	121,09	120,86	120,80	120,86	120,90	—	120,87	120,86	121,11	121,05
Fol.	173,26	173,24	173,28	173,245	173,20	—	173,22	173,245	173,27	173,24
Fr. B.	12,56	12,556	12,5550	12,5560	12,55	—	12,5570	12,5560	12,57	12,555
Franco francese	127,22	127,03	127,03	127,01	127 —	—	127,015	127,01	127,23	127,02
Lst.	1737,05	1735,85	1735,90	1735,80	1735,75	—	1735,70	1735,80	1737,07	1736 —
Dm. occ.	155,72	155,73	155,71	155,735	155,70	—	155,71	155,735	155,75	155,72
Scell. Austr.	24,17	24,14	24,1450	24,1425	24,15	—	24,1425	24,1425	24,17	24,15
Escudo Port.	21,68	21,65	21,65	21,65	21,75	—	21,64	21,65	21,69	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4125	10,4025	10,42	—	10,405	10,4025	10,40	10,40

Media dei titoli del 21 agosto 1967

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,16
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	143,662
1 Corona danese	89,76
1 Corona norvegese	87,14
1 Corona svedese	120,865
1 Fiorino olandese	173,232
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,012
1 Lira sterlina	1735,75
1 Marco germanico	155,722
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,645
1 Peseta Sp.	10,404

Avviso di rettifica

Il comunicato n. 153 concernente i cambi medi del 14 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967, è sostituito dal seguente:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,46
1 Dollaro canadese	579,375
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	89,835
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	173,347
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,125
1 Lira sterlina	1735,975
1 Marco germanico	155,78
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,675
1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Arsa 5 », « Arsa R.G.4 », « Arsa R.G.5 » e « Arsa R.G.6 »

Gli esplosivi da mina denominati « Arsa 5 », « Arsa R.G.4 », « Arsa R.G.5 » e « Arsa R.G.6 », fabbricati dalla S.p.A. Cantieri Fratelli Rovina nel proprio stabilimento di Spilimbergo (Udine), sono riconosciuti, ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori in cava ed in galleria — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8675)

Autorizzazione all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali ad acquistare un immobile sito in Caserta

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.33/7421 in data 1° agosto 1967, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Caserta, via Renella n. 56, di proprietà dell'Impresa edile cavaliere « Arcangelo Chiazzo » per un prezzo non superiore a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila).

(8676)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifica del bando di concorso per esami a ventotto posti di operaio di 1ª categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, n. 456, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1967, registro n. 109, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1967, con cui è stato bandito un concorso a ventotto posti di operaio di prima categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che nell'art. 3 del decreto predetto, fra le categorie che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età fino a 55 anni, non sono stati citati i destinatari delle norme di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ar. 3 del bando di concorso indicato nelle premesse, è aggiunto al n. 4, dopo la lettera *n*), il seguente capoverso:

o) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Art. 2.

Per i candidati appartenenti alle categorie indicate nel precedente art. 1, i quali, al 1° giugno 1967, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, il termine stesso è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1967
Registro n. 110 bilancio Trasporti Isp. gen. M.C.T.C., foglio n. 252

(8563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05620 del 25 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Salerno e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Viggiani dott. Alberto, consigliere di 1ª classe della prefettura di Salerno;

De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe;

Merlino prof. Antonio, direttore della Scuola di ostetricia di Salerno;

Longo prof. Guglielmo, primario ospedaliero;

Cammardella sig.ra Italia, ostetrica condotta del comune di Capaccio.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Angela Maria Guida, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, 1° agosto 1967

Il medico provinciale: GALLO

(8628)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.